

dossier

XIX Legislatura

10 gennaio 2023

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

A.G. n. 18



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studii@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 36



SERVIZIO STUDI

Dipartimento giustizia

Tel. 066760-9148 st_giustizia@camera.it -  [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Dipartimento agricoltura

Tel. 066760-3610 st_agricoltura@camera.it -  [@CD_agricoltura](https://twitter.com/CD_agricoltura)

Atti del governo n. 18

INDICE

IL QUADRO NORMATIVO	5
Piano strategico nazionale (PSN) della PAC	8
Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC.....	8
IL CONTENUTO DELLO SCHEMA.....	10

IL QUADRO NORMATIVO

La **PAC (Politica agricola comune)** rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la **centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri**. Essa costituisce, peraltro, una delle **principali voci di spesa** del bilancio dell'UE.

La nuova PAC, entrata in vigore dal **1° gennaio 2023**, è stata approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre).

Il **quadro normativo** della nuova PAC si fonda principalmente su 3 Regolamenti: il [regolamento \(UE\) 2021/2115](#), il [regolamento \(UE\) n. 2021/2116](#) e, infine, il [regolamento \(UE\) 2021/2117](#) e relativi atti delegati ed esecutivi.

Il **regolamento n. 2115** reca norme sul **sostegno ai piani strategici** della PAC, redatti dagli Stati membri e **finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)** e dal **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**. Esso definisce gli **obiettivi** generali e quelli specifici da perseguire con i piani strategici (articoli 5 e 6) e gli **indicatori** (articolo 7) mediante i quali valutarne il conseguimento. Vengono definiti **requisiti comuni** in base ai quali gli Stati membri definiscono i loro **interventi** (articoli 8-15), fra i quali rientra il principio secondo cui **gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità**, in virtù del quale è applicata una **sanzione amministrativa** agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali **se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori** previsti dal diritto dell'Unione, alle **buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)** e a specifici **requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego** applicabili o agli obblighi del datore di lavoro. Di tale ultimo insieme di requisiti, definiti di **condizionalità sociale**, è consentita l'introduzione entro il 1° gennaio 2025 ma l'Italia ne ha anticipato l'introduzione all'interno del proprio processo di pianificazione strategica. Il regolamento prevede una serie di **interventi sotto forma di pagamenti diretti accoppiati o non accoppiati rispetto alla produzione** (articoli 16-41). I primi sono il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; i secondi sono il sostegno accoppiato al reddito e il pagamento specifico per il cotone. Vengono previste specifiche tipologie di intervento per alcuni settori (articoli 42-68), tra i quali, quello **dei prodotti ortofrutticoli**, dei prodotti **dell'apicoltura**, per il settore **vitivinicolo**, del **luppolo**, dell'olio di **oliva** e delle olive da tavola. Per sostenere lo **sviluppo rurale** vengono previsti **pagamenti o sostegno in relazione agli impegni in materia di ambiente e di clima** e altri impegni in materia di gestione (articolo 70); ai **vincoli naturali** o altri vincoli territoriali specifici (71); agli **svantaggi territoriali** specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (72); agli **investimenti** (73), compresi gli investimenti nell'irrigazione (74); all'insediamento dei **giovani agricoltori** e dei nuovi agricoltori (75), e l'avvio di imprese rurali; agli strumenti per la **gestione del rischio** (76); alla **cooperazione** (77), allo **scambio di conoscenze** e la diffusione dell'informazione (78). Specifiche disposizioni stabiliscono il **funzionamento finanziario** dei fondi FEAGA e FEASR (articoli 85-103) e il **Piano strategico della PAC** (articoli 104 e seguenti): il suo contenuto (articoli 107-117), il processo di approvazione e modifica

(118-122), la *governance* del piano, prevedendo che ciascuno Stato membro designi un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC (123-127), il suo monitoraggio, la sua rendicontazione e la sua valutazione (128-143), basati su un *set* di indicatori predeterminato. Vengono infine disciplinati i profili in materia di concorrenza prevedendo quali regole siano applicabili alle imprese e il regime di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

Il **regolamento n. 2116** contiene norme sul **finanziamento**, sulla **gestione** e sul **monitoraggio** della PAC. Esso disciplina gli organismi di *governance* prevedendo (articolo 8) che ciascuno Stato membro designi un'**autorità a livello ministeriale competente** per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli **organismi pagatori** (articolo 9), dell'**organismo di coordinamento** (articolo 10) e di un **organismo di certificazione** (articolo 12).

Gli **Organismi pagatori** sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di **gestire e controllare le spese** del FEAGA finanziate in regime di gestione concorrente e le spese del FEASR. Essi devono essere dotati di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Il **numero** degli organismi riconosciuti deve limitarsi a un **organismo pagatore unico a livello nazionale** o, eventualmente, a **uno per regione**; e a un **organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR**, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a un dato esercizio finanziario agricolo, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione europea una serie di elementi utili a **valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei finanziamenti**. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale. Qualora siano riconosciuti **più organismi pagatori** in uno Stato membro, quest'ultimo designa un **organismo pubblico di coordinamento**. L'**organismo di certificazione** è invece un organismo di **audit pubblico o privato** designato dallo Stato membro per un periodo di almeno tre anni, fatte salve le disposizioni di legge nazionali, per stabilire se: i **conti** forniscono un quadro **fedele e veritiero**; i **sistemi di governance** istituiti dagli Stati membri funzionano in modo **adeguato**, la **comunicazione** dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di *output*, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione degli interventi di spesa e la **comunicazione** dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, **sono corrette**; le **spese** relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono **legittime e regolari**.

Il regolamento reca inoltre una disciplina di dettaglio relativa alla **gestione del FEAGA e del FEASR** (articoli 14-58) e le norme generali relative ai **sistemi di controllo e alle sanzioni** (articoli 59-89), che si applicano mediante **riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti** concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle

domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Il **regolamento n. 2117**, infine, reca interventi di dettaglio che modificano i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante **organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**, (UE) n. 1151/2012 sui **regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, **l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati** e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle **regioni ultra periferiche** dell'Unione.

Per il periodo 2021- 2022 i finanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale sono stati erogati in base alle condizioni definite dal [regolamento \(UE\) 2020/2220](#), che ha stabilito un regime transitorio ampliando e modificando le disposizioni dei regolamenti precedenti.

Gli **obiettivi specifici** che sono perseguiti dalla nuova PAC sono:

- garantire un **reddito agricolo sufficiente**,
- aumentare la **competitività** e migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore,
- sostenere il **ricambio generazionale** e sviluppare aree rurali dinamiche,
- agire per **contrastare i cambiamenti climatici**, tutelare l'ambiente con uso sostenibile di suolo, acqua e aria, **salvaguardare il paesaggio e la biodiversità**,
- proteggere la **qualità dell'alimentazione e la salute**.

Questi obiettivi chiave costituiscono la base sulla quale i Paesi membri dell'UE hanno elaborato i loro **Piani strategici nazionali (PSN)**.

Lo **strumento** mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'**erogazione di fondi**, ai **produttori e altri beneficiari**, nella forma di **aiuti, contributi e premi**.

Tali erogazioni sono finanziate dal **FEAGA** e dal **FEASR** e **sono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori**.

In Italia sono 11 gli [Organismi pagatori](#) riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, uno operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e l'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**, istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive e quello di organismo di coordinamento.

Si segnala che la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera e la Commissione 9a del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) hanno espresso in data 30 novembre 2022 – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 74 del 2018 – parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Piano strategico nazionale (PSN) della PAC

Il [citato regolamento \(UE\) 2021/2115](#) reca norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il [Piano strategico italiano della PAC 2023-27](#) è stato approvato il 2 dicembre 2022 con [Decisione di esecuzione della Commissione europea \(C\(2022\) 8645 final\)](#). Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa **37 miliardi** di euro in **5 anni**, di cui **28 miliardi** circa a valere sul **bilancio UE** e circa **9 miliardi** a valere sul finanziamento **nazionale**.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al sito *web* che illustra il [Piano strategico](#) accessibile alla pagina www.pianetapsr.it.

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC

Il citato [regolamento \(UE\) n. 2021/2116](#) stabilisce le regole sul finanziamento delle spese della PAC attraverso i due Fondi (FEAGA e FEASR), sui sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri e sulle procedure di liquidazione e conformità.

FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia)

Il FEAGA finanzia misure di **sostegno al reddito** degli agricoltori e al **prezzo dei prodotti** di origine agricola.

Più nel dettaglio finanzia:

- le misure dirette a regolare o sostenere i **mercati agricoli** (regolamento (UE) n. 1308/2013);
- interventi in taluni **settori** (titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115), tra cui, prodotti ortofrutticoli, apicoltura, settore vitivinicolo, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
- interventi destinati agli **agricoltori** nell'ambito dei piani strategici della PAC (articolo 16, regolamento (UE) 2021/2115);
- misure di **informazione e promozione** dei **prodotti** agricoli sul mercato interno selezionate dalla Commissione;
- misure specifiche per le regioni ultra periferiche dell'Unione (regolamento (UE) n. 228/2013) – Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie) - e alle misure specifiche per

l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo (regolamento (UE) n. 229/2013).

Inoltre Il FEAGA finanzia anche:

- la **promozione** dei **prodotti agricoli**, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
- le misure destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle **risorse genetiche** in agricoltura;
- la creazione e il mantenimento dei **sistemi d'informazione contabile** agricola;
- i sistemi di **indagini agricole**, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole (articolo 5).

FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e **finanzia** il contributo agli **interventi di sviluppo rurale** (titolo III, capo IV, regolamento (UE) 2021/2115) - tra cui interventi in materia di **ambiente** e di **clima, vincoli naturali** o altri vincoli **territoriali** specifici, **svantaggi territoriali** specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, investimenti, compresi gli **investimenti nell'irrigazione**, insediamento dei **giovani agricoltori** e dei nuovi agricoltori, e l'avvio di imprese rurali, **gestione del rischio, cooperazione**, scambio di conoscenze e la diffusione dell'**informazione** - specificati nei piani strategici della PAC e alle azioni di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento, tra cui azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC.

Organismi di governance

In particolare, ai sensi dell'attuale assetto normativo e in conformità alle norme del diritto dell'Unione europea, **AGEA** è chiamata a svolgere due macro-funzioni, tra loro distinte e separate: quella di **organismo pagatore** - gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la PAC - di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2018 - e quella di **organismo di coordinamento** - istituito solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori - come unico interlocutore della Commissione europea - di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all'attuazione delle politiche agricole dell'unione sono state decentrate a livello di Regione e Provincia autonoma (articolo 3, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 1999).

In sintesi, il quadro di raccordo tuttora in vigore tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale-provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:

- un'**autorità competente** (il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) [in attuazione dell'articolo 8, regolamento (UE) 2121/2116];
- un **organismo di coordinamento** (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA) [in attuazione degli articoli 9 e 10, regolamento (UE) 2121/2116];
- una **rete di organismi pagatori** (nazionale AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome).

AGEA seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l'organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto.

Ad oggi risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane) operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni);

- i **centri autorizzati di assistenza agricola**, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali (articolo 4, decreto legislativo n. 188/2000).

IL CONTENUTO DELLO SCHEMA

L'**articolo 1** stabilisce l'**oggetto** e le principali **definizioni** e individua i **soggetti designati ad attuare** le disposizioni recate dallo schema in esame, che disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 (comma 1). Il comma 2 chiarisce che per **sanzioni** si intendono le **riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti** dal medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Il comma 3 elenca i casi in cui **non si applicano** le sanzioni (inosservanza dovuta a errore dell'Organismo pagatore o a cause di forza maggiore, riduzione non superiore a 100 euro). Il comma 4 reca le principali **definizioni** mentre il comma 5 individua negli **Organismi pagatori** i soggetti che attuano le sanzioni previste dallo schema in esame.

L'**articolo 2** apre il **Capo II** recante le **sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale**.

La **condizionalità** rappresenta l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono **rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico** che include la maggior parte degli aiuti diretti previsti nell'ambito della PAC. Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti, pertanto, sono soggetti al rispetto di specifici atti legislativi in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali che si applicano direttamente a livello dell'azienda. Il regolamento (UE) 2021/2115 ha **integrato** tali obblighi con la cosiddetta "**condizionalità sociale**", che l'Italia ha deciso di applicare dal 2023,

per cui si prevede di includere un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto di norme che regolano il **rapporto di lavoro** e la **sicurezza nei luoghi di lavoro**.

Ciò premesso, l'articolo 2 stabilisce che sono **sanzionati** gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, specificando che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

L'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 richiama:

- nell'ambito delle norme sull'occupazione, le disposizioni sulle **condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili** recate dalla [direttiva 2019/1152](#) (agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);
- nell'ambito delle norme sulla salute e sicurezza, le misure volte a promuovere il **miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori** recate dalla [direttiva 89/391/CEE](#) (articoli da 5 a 12) e i **requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro** recati dalla [direttiva 2009/104/CE](#) (articoli da 3 a 9).

L'**articolo 3** disciplina il **metodo di calcolo delle riduzioni** applicabili all'importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui è accertata l'infrazione. La norma definisce un sistema sanzionatorio che, **tenendo conto della gravità dell'inosservanza** delle norme che costituiscono la condizionalità sociale, prevede **tre soglie di riduzione** pari all'**1**, al **3** o al **5 per cento dell'importo dei pagamenti** diretti. Nel caso di **persistenza** (per più di un anno) o **ripetizione** (nell'arco di un triennio) la percentuale viene **elevata al 10**. Nel caso di **inosservanza intenzionale** della condizionalità sociale, infine, viene prevista una riduzione del **15 per cento** dell'importo totale. Viene prevista altresì una **procedura di "ravvedimento operoso"**, con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento da parte del beneficiario nei tempi indicati dalle autorità competenti in ambito nazionale in materia di legislazione sociale e di lavoro, di quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione. Il comma 6 specifica che, in relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

L'**articolo 4** apre il **Capo III** relativo alle **sanzioni** per la violazione delle regole previste per i **tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e per specifici interventi di sviluppo rurale** nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo. Si tratta, in particolare della **violazione dei criteri di ammissibilità**, degli **impegni** o degli **altri obblighi** relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, in relazione ai seguenti **interventi**: sostegno di base al reddito per la sostenibilità; sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; misure di sostegno accoppiato

al reddito; interventi basati sulle superfici e sugli animali ai sensi degli articoli 70-72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 (comma 1). Il comma 2 attribuisce alle **Autorità di gestione**, per quanto di competenza, e agli **Organismi Pagatori** i compiti di **istruttoria e applicazione delle riduzioni** previste dagli articoli 5 e 6, in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto. Viene inoltre chiarito che il **sistema è applicato ai singoli interventi e non alle superfici**: pertanto interventi differenti, incidenti sulla medesima superficie, sono soggetti, separatamente, ai diversi controlli e alle riduzioni ed esclusioni previste per i singoli interventi, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 regolamento (UE) 2021/2116.

L'**articolo 5** introduce le previsioni relative alle **riduzioni agli aiuti o alle misure di sostegno** nelle ipotesi di **tardiva presentazione delle domande**. In particolare, viene previsto che la presentazione di una **domanda di aiuto o di pagamento** oltre l'ultimo giorno utile comporti una **riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo** e che, nel caso in cui il **ritardo sia superiore a venticinque giorni**, la domanda venga considerata **irricevibile**. Con riferimento alla presentazione di una **domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto** oltre l'ultimo giorno utile, viene stabilito che ciò comporti una **riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo** e che, qualora il ritardo sia **superiore a venticinque giorni**, la domanda venga considerata **irricevibile**.

L'**articolo 6** introduce le previsioni relative ai criteri per determinare le somme da recuperare ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/2116 che disciplinano rispettivamente le erogazioni del FEAGA e del FESR. Il comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi di **dichiarazione parziale delle superfici agricole** a disposizione dell'agricoltore è prevista la **riduzione fino al 3 per cento**, in funzione della entità dell'omissione, dell'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici. Il comma 2 prevede **l'adeguamento della superficie dichiarata** o del **numero di animali dichiarati corrispondenti ai limiti e massimali individuali** applicati nei vari interventi (la superficie coperta dai diritti all'aiuto del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, i limiti di ettari al sostegno redistributivo e al sostegno complementare giovani, ecc.). Il comma 3 stabilisce le **riduzioni** nelle ipotesi di **dichiarazione di una superficie maggiore** rispetto a quella accertata, prevedendo la restituzione **dell'intero importo** dell'aiuto o della misura di sostegno nei casi in cui la differenza accertata risulti superiore al 20 per cento e, nei casi in cui la stessa superi il 50 per cento, la restituzione di una **somma supplementare**. Il comma 4 prevede un **marginale di tolleranza** applicabile alla differenza fra **superficie complessivamente dichiarata** ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la **superficie determinata**, e stabilisce che nel caso in cui tale differenza risulti inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie

determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Il comma 5 **limita le riduzioni** applicabili agricoltori con dichiarazioni corrette negli anni precedenti per i quali la **differenza accertata non superi il 10 per cento** della superficie determinata. Il comma 6 prevede che, qualora si accerti che il "**giovane agricoltore**" **non possieda i requisiti** relativi allo *status* di "capo dell'azienda" o alla capacità professionale, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Il comma 7 stabilisce che l'agricoltore interessato **restituisca** alla riserva nazionale i **diritti indebitamente assegnati** ovvero **la parte del loro valore indebitamente assegnata**. Il comma 8 prevede che, in caso di **trasferimento** a terzi da parte del beneficiario originario, l'**obbligo di restituzione** e la **rettifica** incombono **anche sui cessionari**, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati. I commi 9 e 10, con riferimento alle irregolarità nell'ambito dei **regimi di aiuto per animali**, prevedono che l'importo dell'aiuto sia versato in base al numero dei capi accertati a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: a) **non si riscontrino più di tre capi non accertati**; e b) gli animali **non accertati possano essere identificati** individualmente. In mancanza di tali condizioni l'importo totale dell'aiuto o del sostegno è **ridotto del 20 per cento** se il rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale a 0,2; se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di **due volte tale percentuale**.

Nel caso in cui la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati risulti superiore al 30 per cento, **non è concesso alcun aiuto o sostegno** e nel caso in cui la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati risulti superiore al 50 per cento, oltre alla **mancata concessione dell'aiuto**, il beneficiario è tenuto a **restituire una somma supplementare** pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati.

L'**articolo 7** apre il **Capo IV** relativo alle **sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità**, che si applicano nei confronti di agricoltori che beneficiano di **pagamenti diretti** (Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115) o di specifici **interventi per lo sviluppo rurale** (di cui agli articoli 70-72 del medesimo regolamento) per i quali sia stata accertata in via definitiva la violazione della **condizionalità connessa al rispetto dei criteri di gestione obbligatoria (CGO)** e delle **norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)** (articolo 13 e allegato III, regolamento (UE) 2021/2115).

I **pagamenti diretti** (Titolo III, Capo II del regolamento (UE) 2021/2115) sono riferiti al sostegno di base al reddito per la sostenibilità; al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, al sostegno

accoppiato al reddito e al pagamento specifico per il cotone. Gli articoli 70-72 del regolamento 2021/2115 riguarda i **tipi di intervento per lo sviluppo rurale** che consistono in pagamenti o sostegno in relazione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori.

I **criteri di gestione obbligatoria** (CGO) sono riconducibili a tutti quegli **atti giuridici** europei riferiti al clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi, la salute pubblica e delle piante e il benessere degli animali. Si tratta, ad esempio, delle direttive 2000/60/CE e 91/676/CEE relative alla gestione delle risorse idriche; delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE con riferimento alla biodiversità, del regolamento (UE) 178/2002 e della direttiva 96/22/CE con riferimento alla sicurezza alimentare, al regolamento (CE) 1107/2009 e alla direttiva 2009/128/CE sui prodotti fitosanitari e alle direttive 2008/119/CE, 2008/120/CEE e 98/58/CE con riferimento al benessere degli animali.

Le **norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali** (BCAA) sono tutte quelle **misure specifiche** riferite ai medesimi ambiti dei CGO, ovvero il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; la salute pubblica e delle piante; il benessere degli animali. Con riferimento ai cambiamenti climatici, costituiscono ad esempio misure specifiche la diminuzione massima del 5 per cento dei prati in relazione alla superficie agricola, la protezione di torbiere e il divieto di bruciare stoppie. Con riferimento all'acqua, l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua. Con riferimento al suolo, la lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, rotazione delle colture sui seminativi. Con riferimento alla biodiversità, percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici non produttive.

L'articolo 8 introduce i principi e le relative modalità che governano il **calcolo delle sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità**. Ai sensi del **comma 1**, l'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità in base alla **gravità**, alla **portata**, alla **durata** e alla **ripetizione** della violazione accertata, da graduare sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25 (vedi *infra*). In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata la violazione. Nel caso in cui non fosse possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata la violazione, si prevede che l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni venga calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata la violazione. L'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale **fino all'1 per cento del totale dei pagamenti (comma 2)**. Il **comma 3** **esclude l'applicazione di sanzioni** nel caso in cui la violazione **non intenzionale non abbia conseguenze** sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario

è tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115 i servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici. Attraverso i servizi di consulenza aziendale è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'azienda agricola, anche per la costituzione di un'azienda per la prima volta, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agro-forestazione e l'agro-ecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale. Nel caso in cui invece la violazione non intenzionale abbia **gravi conseguenze** sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, il **comma 4** prevede che l'Organismo pagatore possa applicare un aumento **fino al 10 per cento** della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

Per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore **fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata (comma 5)**. In caso di **inosservanza intenzionale**, la percentuale di riduzione è pari al **15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità (comma 6)**.

In base alle attuali norme europee sulla PAC, gli Stati membri dell'UE sono, infatti, tenuti ad effettuare una serie di controlli nelle aziende agricole nell'ambito del Sistema integrato di amministrazione e controllo, che garantisce che tutti i pagamenti effettuati agli agricoltori dal bilancio della PAC siano effettuati correttamente. L'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che il sistema integrato deve comprendere una serie di elementi: *a*) un sistema di identificazione delle parcelle agricole; *b*) un sistema di domanda geo-spaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali; *c*) un sistema di monitoraggio delle superfici; *d*) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2; *e*) un sistema di controllo e di sanzioni; *f*) e *g*) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto e degli animali.

L'**articolo 9** definisce le **disposizioni transitorie** in materia di **condizionalità** (articoli 91-97 e 99-100, regolamento (UE) 1306/2013) relative agli **impegni assunti antecedentemente al 2023** e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano **regole di condizionalità** previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116.

L'articolo 93 del regolamento (UE) 1306/2013 prevede che le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) con riferimento all'ambiente, al cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali. L'elenco degli

atti giuridici e delle misure rilevanti è indicato dall'allegato II del medesimo regolamento. Inoltre per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che sulle **superfici** che beneficiano di un sostegno (articoli 28-30, regolamento (UE) n. 1305/2013) attraverso **programmi di sviluppo rurale** a norma di detto regolamento, e che dal 2023 **transitano nell'ambito del regolamento (UE) 2021/2115**, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla **condizionalità rafforzata**. L'organismo pagatore (AGEA o l'organismo pagatore regionale o provinciale, se istituito) se verifica la non conformità alla condizionalità dovrà calcolare e applicare sanzioni secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116).

L'articolo 10 apre il **Capo V** che disciplina le sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi. L'articolo stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di **inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali** (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. In particolare la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25 (vedi *infra*). Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento (**comma 1**). Ai sensi del **comma 2** l'applicazione delle sanzioni testè indicate è sospesa per gli anni 2023 e 2024. Nel caso in cui i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, il **comma 3** prevede che la sanzione venga applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di sanzioni mutate, con gli opportuni adattamenti, da quelle già applicate agli impegni delle misure a superficie o a capo dello sviluppo rurale, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 11 apre il **successivo Capo VI** che disciplina le sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche **in materia di sviluppo rurale**. L'articolo riguarda le violazioni dei **criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali** per interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e prevede che, nel caso di violazione accertata in via definitiva di tali criteri definiti dal Piano strategico PAC, il **sostegno sia rifiutato o recuperato integralmente**.

L'articolo 12 stabilisce le **riduzioni ed esclusioni** per mancato rispetto degli impegni per interventi **connessi alla superficie e agli animali** di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#).

La disposizione in commento statuisce, infatti, al **comma 1**, che in tali ipotesi si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazioni, una **riduzione o esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse**, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la particella di riferimento, la percentuale di bestiame adulto cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di impegni pluriennali si applica invece il successivo articolo 15. Il **comma 2** stabilisce che la **percentuale della riduzione** è fissata nella **misura** del **3**, del **5** o del **10 per cento** in relazione ad alcuni parametri (gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione) come definiti dai criteri fissati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25 dello schema di decreto legislativo in esame. La stessa disposizione chiarisce che nel caso di interventi pluriennali si procede al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede all'articolo 4 che gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC, tra le altre, anche la definizione di "superficie agricola". Il paragrafo 3 dello stesso articolo 4 stabilisce che la superficie agricola è determinata in modo da includere il seminativo, le colture permanenti ed il pascolo permanente.

L'articolo 13 introduce le **riduzioni ed esclusioni per violazioni contestuali di più impegni** connessi agli articoli 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione), 71 (Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici), 72 (Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori) del regolamento (UE) 2021/2115, nonché dei pertinenti impegni di condizionalità. Più nel dettaglio, la disposizione prevede che in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma dei già ricordati articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario venga applicata una **riduzione, determinata dall'autorità di gestione** in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25 (vedi *infra*), **del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento**, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.

L'articolo 14 detta le regole in caso di **ripetizione di una violazione**, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un'inadempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ripetizione, registrate per l'inadempienza in questione. Più in particolare la **ripetizione di una violazione** ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento (**comma 1**). Ai sensi del **comma 2** una **violazione si definisce grave** quando è **ripetuta** ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di **livello massimo**. In caso di violazione grave, **il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente**. Il beneficiario è altresì

escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Secondo il **comma 3**, invece una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del **3 per cento**, del **5 per cento** o del **10 per cento**, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25.

Si tratta, come precisa la relazione illustrativa, anche in questo caso di previsioni che si pongono in continuità con la programmazione 2014-2022.

L'articolo 15 regola le **riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali**, (come ad esempio - ricorda la relazione illustrativa - gli **investimenti**), e ne detta, altresì, le relative modalità di applicazione, in continuità con la corrente programmazione 2014-2022. Per ogni infrazione relativa ad un impegno o ad a gruppi di impegni, il **comma 1** prevede una **riduzione o l'esclusione** dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Ai sensi del **comma 2** per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla **gravità, entità, durata e ripetizione**, definiti con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. La percentuale di riduzione è fissata in ragione del **3 per cento**, del **5 per cento**, del **10 per cento** e può giungere sino all'esclusione.

L'articolo 16 introduce le norme sulle **riduzioni o esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici**, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, che hanno una procedura ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116. A tale proposito, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della **gravità** dell'inosservanza e secondo il **principio di proporzionalità**, sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai principi del [D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018](#), in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

L'articolo 17 disciplina - come osservato anche nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame - le **disposizioni transitorie** in materia di misure di sviluppo rurale per gli **impegni assunti in data antecedente al 2023** e che continuano a permanere oltre tale data. Nello specifico il **comma 1** statuisce, con riferimento alle misure agro-ambientali o di imboschimento le cui domande sono state ammesse entro il 31 dicembre 2006 ai

sensi dei regolamenti n. 2078/92, 2080/92 e 1257/99 che ad esse si applicano i criteri di ammissibilità nonché gli impegni e obblighi definiti nei contratti agroambientali sottoscritti. Il **comma 2** indica la disciplina in materia di sanzioni **applicabile alle misure inerenti i programmi di sviluppo rurale relative ai periodi 2007-13 e 2014-22** finanziate da risorse FEASR relative ai periodi sopraindicati.

L'articolo 18 apre il Capo VII relativo alle sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate. La norma concerne l'**inosservanza dell'obbligo di informazione** e prevede l'applicazione all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori che non rispetti l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'[Organismo pagatore](#) o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005 (in attuazione del quale con DM 387/2016 sono state definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento).

Il **comma 2** precisa che le predette sanzioni si applicano anche nel caso di **inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo** dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.

L'[articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2005](#) riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori; il comma 3 prevede, in particolare, che le modalità per il controllo e la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, e le modalità di revoca del riconoscimento siano definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [DM 387/2016](#) - al quale pure l'articolo 18 in commento fa espresso riferimento - recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sull'articolo 8, comma 1, lettera c), del DM citato, che prevede la revoca del riconoscimento dell'organizzazione di produttori nel caso di mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

Il riconoscimento, in virtù del citato DM, è concesso dalle Regioni ovvero, nel caso di organizzazioni transnazionali, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le medesime amministrazioni sono competenti a disporre la revoca del riconoscimento.

L'articolo 19 dispone che qualora un'organizzazione di produttori del settore delle patate sia **oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode** riguardo agli aiuti di cui al regolamento (UE) 1308/2013 si applichi l'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891 in materia di sanzioni nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

Il [regolamento \(UE\) 1308/2013](#) reca l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i precedenti regolamenti in materia.

L'articolo 60 del [regolamento \(UE\) 2017/891](#) prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri sospendano i pagamenti e il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni oggetto di indagine per un'accusa di frode.

Il paragrafo 2 prevede, nel caso di frode accertata, la revoca del riconoscimento, l'esclusione delle azioni in causa dal sostegno, il recupero degli aiuti già erogati e l'esclusione dal riconoscimento per l'anno successivo

L'**articolo 20** prevede l'applicazione alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni del settore delle patate dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/891, concernente la determinazione degli **importi non ammissibili** nel settore dell'ortofrutta e delle relative sanzioni.

L'art. 61 del [regolamento \(UE\) 2017/891](#) stabilisce che, qualora all'esito dell'esame della domanda di aiuto o di controlli o verifiche successive, emerga che l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente sulla base della sua domanda superi di oltre il 3 per cento l'importo effettivamente ammissibile, si applichi una sanzione pari alla differenza, salvo che l'organizzazione di produttori dimostri che non è responsabile dell'inserimento dell'importo non ammissibile.

Il paragrafo 6 del medesimo articolo 61 stabilisce, inoltre, che, nel caso di mancato rispetto dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera *b*) del regolamento (UE) 1308/2013 – per cui almeno il 10 per cento della spesa prevista per i programmi operativi deve riguardare spese ambientali – l'importo totale dell'aiuto per l'ultimo anno del programma operativo sia ridotto in proporzione all'importo delle spese non sostenute per azioni ambientali.

L'**articolo 21** disciplina le **sanzioni** per la violazione delle norme relative alle **operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita**.

In particolare, qualora siano riscontrate violazioni delle norme di commercializzazione o dei requisiti minimi – di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543 – si applica all'organizzazione di produttori una **sanzione pari all'aiuto ricevuto**, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 per cento di quelli effettivamente ritirati; **al doppio dell'aiuto**, calcolato con le stesse modalità, se sono compresi tra il 10 e il 25 per cento; **all'importo dell'aiuto per l'intero quantitativo comunicato** se superano il 25 per cento.

Le sanzioni di cui all'articolo 21 si applicano, ai sensi del paragrafo 2, fatte salve le sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.

L'**articolo 22** riguarda le sanzioni a carico delle organizzazioni di produttori riguardo alle **operazioni di ritiro** e prevede che, fatte salve le eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20, nel caso di **inosservanza delle norme sullo smaltimento dei prodotti** stabilite dall'autorità nazionale competente e comunque nel caso di **impatto ambientale o conseguenze fitosanitarie negativi** si applichi quale sanzione la **mancata ammissibilità delle spese** per le operazioni di ritiro.

L'**articolo 23** riguarda le sanzioni applicabili ai **destinatari dei prodotti ritirati dal mercato** e prevede che qualora siano riscontrate irregolarità attribuibili ai

destinatari medesimi si applichi l'art. 64 del regolamento (UE) 2017/891 in materia di ortofrutticoli.

L'art. 64 del [regolamento \(UE\) 2017/891](#) prevede quali sanzioni applicabili ai destinatari il divieto, della durata di almeno un anno, di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e l'obbligo di versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese.

L'**articolo 24** stabilisce che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni rimborsino gli **aiuti indebitamente percepiti**, maggiorati degli **interessi**, e che gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni siano versati al [FEAGA](#) (Fondo europeo agricolo di garanzia).

L'articolo 24 rinvia, per quanto concerne il computo degli interessi, all'articolo 67 del [regolamento \(UE\) 2017/891](#), il quale prevede che si applichi il tasso praticato dalla BCE alle operazioni principali di rifinanziamento (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*) al momento del pagamento indebito maggiorato di 3 punti.

L'**articolo 25** riguarda le **disposizioni finali** e prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più **decreti** da emanarsi entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, stabilisca le disposizioni attuative e i criteri per determinare le **percentuali di riduzioni** previste dagli art. 3, comma 2, 8 comma 2, 10, comma 1, 11 comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2 e 16, comma 1. Il **secondo comma**, definisce l'**ordine** con il quale si applicano le riduzioni dei pagamenti disciplinate dallo schema di decreto legislativo in esame. In particolare si applicano:

- a) in **primo luogo** le riduzioni previste per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e per specifici interventi di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (**Capo III**), per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale (**Capo VI**) e per la violazione di disposizioni per il settore delle patate (**Capo VII**);
- b) all'importo risultante dall'applicazione di tali sanzioni, si applicano le riduzioni previste per la violazione delle regole della **condizionalità (Capo IV)**;
- c) all'importo risultante si applicano le riduzioni previste per la violazione delle regole della **condizionalità sociale (Capo II)**.